

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"PRO SOVIZZO COLLE VIGO APS"

Il giorno **18** del mese di **Aprile** dell'anno **2024**, ore **20.30**, in **Sovizzo (Vicenza)**, si sono riuniti i signori:

Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	Residenza	Codice Fiscale
Cozza Andrea	07/01/1988 Arzignano (VI)	Via Cadorna, 39 36051 Creazzo (VI)	CZZNDR88A07A459O
Dalla Vecchia Giorgio	29/01/1968 Vicenza (VI)	Via San Carlo, 16 36050 Sovizzo (VI)	DLLGRG68A29L840U
Frigo Vittoria	16/08/1952 Sovizzo (VI)	Via Castagnini, 58 36050 Sovizzo (VI)	FRGVTR52M56I879X
Lorenzi Maria Teresa	12/11/1960 Montecchio Maggiore (VI)	Via Villapiazzola, 49 36050 Sovizzo (VI)	LRNMTR60S52F464U
Scacco Paolo	03/07/1980 Montecchio Maggiore (VI)	Via Vigo, 96 36050 Sovizzo (VI)	SCCPLA80L03F464T
Vezzaro Deborah	17/09/1993 Vicenza (VI)	Via Vigo, 70 36050 Sovizzo (VI)	VZZDRH93P57L840E
Vezzaro Luciano	15/01/1964 Vicenza (VI)	Via Vigo, 70 36050 Sovizzo (VI)	VZZLCN64A15L840A

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **Cozza Andrea** il quale, a sua volta, nomina quale segretario la Sig.ra **Frigo Vittoria**.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio.

Il Segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Lo Statuto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono quanto segue:

costituire l'Associazione denominata **"PRO SOVIZZO COLLE VIGO APS"** con sede in Via Vigo, 61 in Sovizzo (Vicenza) ed è disciplinata dal D. Lgs. n.117 del 03/07/2017, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dallo Statuto allegato.

I presenti nominano, all'unanimità, a comporre il Consiglio Direttivo per il primo mandato di durata di 4 esercizi i Signori:

- **COZZA ANDREA**, Presidente;
- **SCACCO PAOLO**, Vicepresidente;
- **DALLA VECCHIA GIORGIO**, Vicepresidente;
- **FRIGO VITTORIA**, Segretario;
- **VEZZARO DEBORAH**, Tesoriere;
- **LORENZI MARIA TERESA**, Consigliere;
- **VEZZARO LUCIANO**, Consigliere.

Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Al Presidente, in qualità di legale rappresentante, è attribuito l'incarico di chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazioni del Terzo Settore, sezione "Altri enti del Terzo settore". Le spese della presente scrittura, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cognome e Nome	Carica	Firma
COZZA ANDREA	Presidente	Andrea Cozza
SCACCO PAOLO	Vicepresidente	Paolo Scacco
DALLA VECCHIA GIORGIO	Vicepresidente	Dalla Vecchia Giorgio
FRIGO VITTORIA	Segretario	Frigo Vittoria
VEZZARO DEBORAH	Tesoriere	Deborah Vezzo
LORENZI MARIA TERESA	Consigliere	Maria Teresa Lorenzi
VEZZARO LUCIANO	Consigliere	Luciano Vezzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Reg.to il 28/4/24 al N° 156 Priv.S.3'

Tasse € duecento/00



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“PRO SOVIZZO COLLE VIGO APS”



ASSOCIAZIONE

Articolo 1 | DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione denominata **"PRO SOVIZZO COLLE VIGO APS"** (di seguito anche solo "Associazione") con finalità di promozione sociale e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.2 L'associazione è di tipo APS, acronico di "Associazione di Promozione Sociale", ed è una categoria di ente del Terzo settore (ETS) costituita in forma di associazione che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Articolo 2 | DISCIPLINA

- 2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 | SEDE E DURATA

- 3.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Sovizzo (Vicenza). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello Statuto.
- 3.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4 | SCOPO E ATTIVITA'

- 4.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di svolgere la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
- 4.2 A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata *(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore)*;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata *(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore)*.

4.3 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) svolgere delle attività concrete per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile, tra le quali: convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

4.4 L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi. La loro individuazione è attribuita al Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

4.5 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

- 4.6 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
- 4.7 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai volontari può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio Direttivo.

TIPOLOGIA SOGGETTI

Articolo 5 | SOCI

- 5.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche. Il numero degli associati è illimitato e nel caso il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, questo deve essere reintegrato entro 1 anno in base all'art. 35 co. 1-bis del Codice del Terzo Settore.
- 5.2 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e degli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale con la loro opera, competenze e conoscenze.
- 5.3 Possono associarsi persone fisiche maggiorenni e minorenni e, in quest'ultimo caso, saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale sino al raggiungimento della maggiore età.
- 5.4 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 5.5 La qualità di associato è intrasmissibile.
- 5.6 La quota associativa non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6 | AMMISSIONE DEI SOCI

- 6.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di socio presuppone la presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo, eventualmente su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:
- i dati identificativi del soggetto;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 6.2 In caso di persone fisiche minorenni, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 6.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
- 6.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.
- 6.5 La data di iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
- 6.6 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7 | DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 7.2 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare ed esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

7.3 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 | RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) recesso volontario da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'annotazione nel Libro dei Soci con effetto immediato, considerando come data la data di recesso;
- b) morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ma può essere fatto ricorso all'Assemblea dei Soci. L'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione;
- d) scioglimento dell'ente associato.

8.2 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9 | VOLONTARI

9.1 I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione e in maniera non occasionale, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

9.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

9.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

9.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 10 | LAVORATORI

10.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

- 10.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
- 10.3 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11 | ORGANI SOCIALI

- 11.1 Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo *(ove obbligatorio ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore)*
 - Revisore legale *(ove obbligatorio ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore)*

Articolo 12 | ASSEMBLEA DEI SOCI

- 12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa.
- 12.2 Un socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta, eventualmente utilizzando la delega presente in calce all'avviso di convocazione (se presente). Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.
- 12.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto e il voto si esercita in modo palese o segreto, a seconda di quanto stabilito nell'eventuale regolamento o, in assenza, nella votazione stessa.
- 12.4 Ogni socio ha diritto di votare in assemblea purché iscritto da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci.
- 12.5 È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 12.6 I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- 12.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza da un Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa, e dal Segretario, o eventuale persona incaricata. L'assistenza del Segretario, o persona incaricata, non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 12.8 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, redatto dal Segretario o da un verbalizzante, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dall'eventuale verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale è soggetto ad approvazione alla convocazione successiva.
- 12.9 L'assemblea è convocata quando se ne ravvisa la necessità da uno dei seguenti soggetti:
- Presidente o da chi ne fa le veci;
 - Consiglio Direttivo;
 - almeno un decimo dei soci;
 - Organo di Controllo, ove previsto.
- 12.10 L'Assemblea è convocata mediante forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere:
- l'ordine del giorno;
 - luogo della convocazione;
 - data e ora della prima e seconda convocazione.

- 12.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Si può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione, purché si permetta di svolgere tutte le attività definite nello Statuto per regolarizzare l'Assemblea e per garantire a tutti le stesse opportunità che avrebbero ottenuto con la presenza fisica.
- 12.12 È convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio previsionale e consuntivo, nei termini stabiliti nel presente Statuto;
- 12.13 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

Articolo 13 | ASSEMBLEA ORDINARIA

- 13.1 L'Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- 13.2 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio del Direttivo, Organo di Controllo (se previsto) e Revisore legale (se previsto); i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo;
 - b) approvare i bilanci di esercizi (previsionale e consuntivo) e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approvare ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - e) deliberare sul ricorso proposto contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - f) deliberare sull'individuazione di eventuali attività diverse, secondo quanto stabilito nel presente Statuto;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
- 13.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio previsionale e consuntivo, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

Articolo 14 | ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 14.1 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita per deliberare la modifica dello Statuto:
- a) in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati con diritto di voto, proprio o per delega, e delibera con la maggioranza di voti dei presenti;
 - b) in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 14.2 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati con diritto di voto, proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti (sia in prima che in seconda convocazione).

Articolo 15 | CONSIGLIO DIRETTIVO

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo la volontà e gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

- 15.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti dispari compreso tra 5 e 11, specificamente fissato nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea.
- 15.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.
- 15.4 Il Consiglio:
- a) compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni. Per l'approvazione dei bilanci d'esercizio deve convocare l'Assemblea entro i termini stabiliti dallo Statuto;
 - c) delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - d) predispone i bilanci di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - e) determina l'importo, le modalità e i termini di pagamento delle quote associative;
 - f) predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - g) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - h) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - i) nomina al suo interno un Presidente e, su segnalazione del Presidente:
 - uno o due Vicepresidenti (a seconda di quanto stabilito nella delibera del Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche sociali o nell'atto costituito per il primo Consiglio Direttivo);
 - un Segretario;
 - un Tesoriere.
 - j) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - l) propone le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - n) può delegare a singoli componenti il compimento di determinati atti;
 - o) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - p) svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto, o dalla normativa applicabile, ad altro organo.
- 15.5 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.
- 15.6 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 15.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.8 Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. In alternativa, è possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

- 15.9 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 15.10 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 3 convocazioni, in assenza di giustificato motivo.
- 15.11 In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, o in caso vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice l'Assemblea dei Soci per elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.
- 15.12 Il Consiglio Direttivo è convocato da:
- Presidente;
 - almeno la metà dei Consiglieri;
 - dall'Organo di Controllo, ove nominato.
- 15.13 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato.
- 15.14 Le modalità di convocazione sono le medesime per l'Assemblea dei Soci, naturalmente la convocazione è destinata a tutti i membri del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, ove nominato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga, ove nominato.
- 15.15 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
- 15.16 Le modalità di svolgimento delle riunioni e i requisiti per regolarizzarla sono le medesime dell'Assemblea dei Soci.
- 15.17 Dalle convocazioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale con le stesse modalità e obblighi indicati per l'Assemblea dei Soci. In questo caso trascritto nel Libro dei Verbali nella sezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 | PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

- 16.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 16.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
- 16.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.
- 16.4 Il Vicepresidente, o i due Vicepresidenti, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. In caso di temporanea impossibilità del Presidente, o fino a nuova elezione, tutte le sue funzioni sono esercitate da un Vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
- 16.5 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 16.6 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, qualsiasi persona ritenuta necessaria per l'ordine del giorno della convocazione.

- 16.7 Il Presidente è responsabile, insieme al Tesoriere, della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Il Presidente può delegare a sua discrezione, ad altri componenti del Direttivo, il potere di operare con banche e uffici postali per svolgere le seguenti attività:
- a) aprire o estinguere conti correnti;
 - b) effettuare pagamenti tramite bonifici, prelievi e depositi;
 - c) firmare assegni di traenza e girare assegni per l'incasso.
- 16.8 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione, tali consegne devono risultare da apposito verbale del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione disponibile.

Articolo 17 | SEGRETARIO - TESORIERE

- 17.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 17.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni (ove non sia nominato un verbalizzante), cura la conservazione della documentazione e dei libri sociali riguardanti la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell'Associazione.
- 17.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria.
- 17.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili, quest'ultima se non delegata ad un consulente esterno. Cura la redazione del bilancio di esercizio previsionale e consuntivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 17.5 Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed effettuare bonifici, prelievi e depositi e ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
- 17.6 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Articolo 18 | ORGANO DI CONTROLLO

- 18.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.
- 18.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.
- 18.3 L'organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, con i requisiti indicati per tale funzione nel presente Statuto;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del Codice del Terzo Settore;
 - d) attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
- 18.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 18.5 L'Organo di Controllo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 18.6 L'organo di controllo dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo e i componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.
- 18.7 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Articolo 19 | REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 19.1 Il Revisore Legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.
- 19.2 Il Revisore Legale deve essere scelto tra i revisori legali o tra le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

LIBRI SOCIALI

Articolo 20 | LIBRI SOCIALI

- 20.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il Libro dei Soci tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
 - f) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 20.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al rispettivo organo competente del libro sociale.
- 20.3 In allegato al verbale deve essere presente la lettera di convocazione della riunione stessa.

PATRIMONIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21 | PATRIMONIO

- 21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) quote associative;
 - b) beni mobili e immobili apportati dagli associati;
 - c) contributi pubblici e privati, associati e terzi;
 - d) beni mobili acquistati dall'Associazione;
 - e) beni immobili e beni mobili registrati acquistati dall'Associazione e ad essa intestati;
 - f) redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) rendite patrimoniali;

- i) attività di raccolta fondi;
 - j) rimborsi da convenzioni;
 - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.
- 21.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
- 21.3 È obbligatorio utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 21.4 I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22 | BILANCI D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

- 22.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
- 22.2 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
- 22.3 Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 22.4 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.
- 22.5 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo, in maniera da rappresentare una proiezione dell'andamento economico e finanziario dell'Associazione, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro la fine dell'esercizio precedente.

Articolo 23 | CONVENZIONI

- 23.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dall'Assemblea degli associati che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 23.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso l'archivio documentale dell'associazione.

Articolo 24 | RESPONSABILITA'

- 24.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 25 | ASSICURAZIONE

- 25.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa, nonché per gli eventi organizzati dalla stessa.
- 25.2 L'associazione deve assicurare i volontari, secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Articolo 26 | SCIOGLIMENTO

- 26.1 La cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea degli associati in seduta straordinaria, con i requisiti di costituzione e deliberazione riportati dello Statuto.
- 26.2 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e

preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 27.1 Al fine di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 27.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Articolo 26 | DISPOSIZIONE FINALI

- 28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato in data 18/04/2024 dalle seguenti persone costituenti:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Firma
COZZA ANDREA	CZZNDR88A07A459O	<i>Andrea Cozza</i>
DALLA VECCHIA GIORGIO	DLLGRG68A29L840U	<i>Giorgio Dalla Vecchia</i>
FRIGO VITTORIA	FRGVTR52M56I879X	<i>Vittoria Frigo</i>
LORENZI MARIA TERESA	LRNMTR60S52F464U	<i>Maria Teresa Lorenzi</i>
SCACCO PAOLO	SCCPLA80L03F464T	<i>Paolo Scacco</i>
VEZZARO DEBORAH	VZZDRH93P57L840E	<i>Deborah Vezzo</i>
VEZZARO LUCIANO	VZZLCN64A15L840A	<i>Luciano Vezzo</i>